nadara

Contributo di Nadara sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652

Atto Governo n. 324

Nadara coniuga 30 anni complessivi di esperienza di settore per diventare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa. L'azienda possiede un portfolio di oltre 4GW installati, con 200 impianti operativi tra eolico onshore, solare, biomasse e sistemi di accumulo, ai quali si aggiunge una pipeline di 18GW. Nadara opera in Europa – in particolare nel Regno Unito, in Italia, in Francia, in Spagna e in Portogallo – e negli Stati Uniti, contando più di 1.000 dipendenti. In Italia, Nadara possiede impianti in esercizio con una capacità installata pari a circa 400MW, nonché 1,7GW di progetti in sviluppo.

Osservazioni Nadara

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (cd. RED III), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, rappresenta un passaggio strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per l'accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo dal settore, che rappresenta un'opportunità concreta per superare alcune criticità normative e procedurali che hanno finora rallentato lo sviluppo del settore. Nadara accoglie con favore l'avvio del processo di recepimento e intende contribuire attivamente al confronto istituzionale, mettendo a disposizione la propria esperienza operativa e visione industriale.

In qualità di produttore indipendente di energia rinnovabile con una presenza consolidata sul territorio nazionale, proponiamo alcune osservazioni e spunti di riflessione che ci auguriamo possano trovare spazio nel dibattito in corso, con l'obiettivo di favorire un recepimento efficace e coerente delle nuove disposizioni europee.

1. Biomassa

   Si segnala che il divieto di concessione e rinnovo di misure di sostegno per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, introdotto all'articolo 5, comma 7 dello schema di decreto legislativo in oggetto, potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per impianti in esercizio che attualmente beneficiano dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG). Tale meccanismo, disciplinato dall'art. 3-ter del D.L. 57/2023 entrato in vigore in data 30 maggio 2023, si configura come regime di sostegno a lungo termine conforme ai criteri di sostenibilità previsti dalla

Nadara Italy S.p.A.
C.F. 03457730962 e P.I. 03457730962
+39 02 24331
https://nadara.com/
Viale Monza, 259
20126 MILANO (MI)
Italia
Cap. Soc. 326.054.921,00 € Int. vers.
Direzione e coordinamento da parte di Nadara Limited
Sede Legale Viale Monza 259
20126 MILANO (MI)
Italia

direttiva RED II e caratterizzato da parametri di remunerazione predeterminati e da sistema correttivo volto a garantire l'assenza di sovracompensazione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario un intervento normativo chiarificatore volto a **esplicitare l'applicabilità della clausola di salvaguardia,** di cui all'articolo 17 che aggiunge il comma 18-ter all'art. 42 del d.lgs. 199/2021, anche al rinnovo delle **convenzioni stipulate per aderire al meccanismo PMG**, garantendone la **continuità fino al 31 dicembre 2030**. Per chiarire ulteriormente la portata della clausola di salvaguardia, si propone di esplicitare che la condizione per cui l'aiuto deve essere stato "concesso" prima del 20 novembre 2023 faccia riferimento all'introduzione del meccanismo di supporto nell'ordinamento nazionale, e non alla data in vigore effettiva della convenzione PMG. Questo chiarimento è essenziale per evitare interpretazioni restrittive che potrebbero compromettere la stabilità di tali impianti.

Inoltre, per quanto concerne il **principio dell'uso a cascata della biomassa**, introdotto al medesimo articolo 5, commi da 1 a 5, si ritiene opportuno prevedere l'elaborazione di **studi settoriali**, da realizzare entro tempi prestabiliti, che dimostrino se, in un determinato territorio, esista o meno un'industria locale di trasformazione in grado di valorizzare la biomassa secondo tale principio. **In assenza di tale industria, gli studi dovrebbero costituire la base per l'attivazione delle deroghe che consentono l'impiego della biomassa a fini energetici.** Si suggerisce altresì che il meccanismo di **deroga** non sia soggetto a notifiche annuali, ma abbia una **durata compatibile con un eventuale piano di sviluppo dell'industria locale della trasformazione**. Questo approccio garantirebbe maggiore stabilità e coerenza nella pianificazione territoriale, evitando la frammentazione degli interventi.

2. Agrivoltaico

Nadara richiama l'attenzione sull'assenza, nel quadro normativo nazionale, di una **definizione chiara e univoca di agrivoltaico**, elemento che genera incertezza interpretativa e operativa per gli operatori del settore. Tale carenza normativa si traduce in **ritardi nella realizzazione dei progetti da fonte rinnovabile**, con conseguente aumento dei costi e rischio di compromissione di iniziative già in fase avanzata di sviluppo.
Pur riconoscendo che lo schema di decreto RED III non è strutturalmente finalizzato alla definizione tecnica dell'agrivoltaico, si ritiene che possa rappresentare un'opportunità utile per iniziare a mettere ordine. In particolare, si propone di:

- **richiamare all'articolo 2** la definizione già presente nella normativa vigente (comma 1-quater, art. 65 del DL 1/2012);
- prevedere un impegno da parte del **MASE ad aggiornare**, entro una tempistica definita**, il quadro regolatorio tecnico che distingue le diverse configurazioni di agrivoltaico** (base, avanzato, ecc.), attualmente delineate nelle Linee Guida pubblicate dall'allora Ministero della Transizione ecologica nel 2022.

Tale aggiornamento dovrebbe avvenire **coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder**, non solo gli enti preposti ma anche gli operatori del settore, al fine di garantire coerenza tecnica, chiarezza applicativa e sostenibilità economica.

Nadara Italy S.p.A.
C.F. 03457730962 e P.I. 03457730962
+39 02 24331
https://nadara.com/
Viale Monza, 259
20126 MILANO (MI)
Italia
Cap. Soc. 326.054.921,00 € Int. vers.
Direzione e coordinamento da parte di Nadara Limited
Sede Legale Viale Monza 259
20126 MILANO (MI)
Italia

In parallelo, si suggerisce di chiarire in un provvedimento normativo futuro che **la stipula di contratti con il solo diritto di superficie per impianti agrivoltaici sia sufficiente anche per lo svolgimento di attività agricola sul terreno e per la concessione** a terzi dell'uso del fondo per finalità agricole collegate al progetto agrivoltaico. Tale chiarimento volto ad adeguare la disciplina civilistica contribuirebbe a superare dubbi interpretativi e favorirebbe una maggiore diffusione di modelli agrivoltaici sostenibili e compatibili con le esigenze del territorio.

3. Zone di accelerazione e aree idonee

L'introduzione delle aree di accelerazione, prevista dalla RED III, costituisce un passaggio cruciale per il rafforzamento della capacità nazionale di realizzare impianti da fonti rinnovabili in tempi compatibili con gli obiettivi climatici europei. Nadara esprime apprezzamento per tale evoluzione normativa, sottolineando tuttavia l'urgenza di assicurare una piena **coerenza tra la disciplina delle aree di accelerazione e quella delle aree idonee**, attualmente oggetto di revisione e contenzioso a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9155/2025. In tale contesto, si ritiene prioritario definire **criteri uniformi e vincolanti cui le Regioni debbano attenersi**, riconoscendo come **aree idonee minime**, valide su tutto il territorio nazionale e non solo transitoriamente fino al completamento dell'attuazione regionale, le superfici già qualificate ai sensi del **comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021**. Inoltre, al fine di superare le incongruenze emerse con le recenti modifiche al Testo Unico FER, si propone di includere tra le aree idonee transitorie di cui al sopracitato comma 8 anche le aree a destinazione industriale, che rappresentano contesti privilegiati per l'installazione di impianti FER, grazie alla presenza di infrastrutture esistenti e al ridotto impatto ambientale e paesaggistico.
Queste misure contribuirebbero a ridurre le incertezze applicative, favorire l'uso efficiente del territorio e accelerare la transizione energetica.

4. Repowering

Gli interventi di rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti da fonti rinnovabili esistenti (cd. "repowering") rappresentano una leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, consentendo un incremento significativo della produzione energetica senza ulteriore consumo di suolo e con impatti ambientali contenuti.
Nadara evidenzia come, nonostante i recenti interventi normativi – tra cui, da ultimo, il D.L. 19/2025 approvato lo scorso aprile – persistano criticità legate all'incertezza dei tempi autorizzativi e alla frammentazione dei procedimenti regionali. In linea con quanto previsto dalla Direttiva RED III, si propone l'introduzione di misure volte a:

- garantire un **accesso prioritario alle procedure di connessione alla rete** per i progetti di repowering su tutto il territorio nazionale;
- fissare una **durata massima di sei mesi** per il rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione.

Si auspica inoltre l'attivazione di meccanismi di supporto dedicati, quali **aste con contingenti riservati o premi specifici, che tengano conto dell'intero costo industriale dell'operazione**.

Nadara Italy S.p.A.
C.F. 03457730962 e P.I. 03457730962
+39 02 24331
https://nadara.com/
Viale Monza, 259
20126 MILANO (MI)
Italia
Cap. Soc. 326.054.921,00 € Int. vers.
Direzione e coordinamento da parte di Nadara Limited
Sede Legale Viale Monza 259
20126 MILANO (MI)
Italia

Tali misure, se correttamente implementate, permetterebbero di liberare il pieno potenziale del repowering, favorendo l'ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti e contribuendo in modo sostanziale alla sicurezza energetica e alla competitività del Paese.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, siamo a completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento o confronto utile a supportare il processo di recepimento della Direttiva RED III.

Nadara Italy S.p.A.
C.F. 03457730962 e P.I. 03457730962

+39 02 24331
https://nadara.com/

Viale Monza, 259
20126 MILANO (MI)
Italia

Cap. Soc. 326.054.921,00 € Int. vers.
Direzione e coordinamento da parte di Nadara Limited
Sede Legale Viale Monza 259
20126 MILANO (MI)
Italia